



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO
disciplinante la "Casa Famiglia"
di cui al D.M. 21/5/2001 n. 308

Delibera di C.C. n. 5 del 23/01/2020



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

SOMMARIO

- 1) FINALITA'**
- 2) REQUISITI DEGLI OSPITI**
- 3) CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE CASE FAMIGLIA**
- 4) REQUISITI ORGANIZZATIVI**
- 5) PERSONALE**
- 6) SOGGETTI GESTORI CON PIU' STRUTTURE CONTIGUE**
- 7) CARTA DEI SERVIZI**
- 8) CASE FAMIGLIA DI QUALITA**
- 9) REQUISITI DI MORALITA' DEL SOGGETTO GESTORE**
- 10) ADEMPIMENTI DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA**
- 11) ADEMPIMENTI DEL GESTORE**
- 12) VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI**
- 13) NORME FINALI**

Delibera C.C. 5 del 23/01/2020



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

1) FINALITA'

1. La Casa Famiglia si configura come una struttura/comunità di tipo familiare con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinata ad accogliere fino ad un massimo di 6 utenti, anziani ...in difficoltà, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

2. La Legge 328/2000 e la DGR 564/2000 annoverano tale tipologia di servizio tra le strutture non soggette all'obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento, per le quali è prevista la sola segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge 7/8/1990 n. 241.

3. Al fine di tutelare in misura più completa gli anziani e disabili adulti e le loro famiglie, con la presente disciplina si integrano le indicazioni normative regionali e nazionali regolamentando le modalità di presentazione della segnalazione nonché i profili operativi della vigilanza che esplica il Comune di Vigarano Mainarda.

4. Le Case famiglia hanno la finalità di fornire una risposta ai crescenti bisogni di luoghi familiari che offrano assistenza ed ospitalità a persone anziane, facendosi carico della persona nella sua globalità. La Casa Famiglia fornisce un ambiente familiare, accogliente e funzionale a supportare l'autonomia personale degli ospiti, crea le condizioni per favorire la partecipazione alla vita domestica, comunitaria e sociale, la solidarietà e forme di auto-aiuto da parte di persone di cui al comma 1, che si trovano in condizioni di solitudine o sono comunque prive di un idoneo contesto familiare e sociale. La Casa Famiglia favorisce, comunque, il mantenimento, da parte degli ospiti, dei legami con i propri familiari, parenti, con la propria casa e coi propri amici, promuove il mantenimento della salute, del benessere, della vita affettiva e relazionale, promuove l'autodeterminazione e la libertà.

5. La presente regolamentazione ha altresì la finalità di permettere ai soggetti che attivano la Casa Famiglia di operare in modo conseguente alla disciplina locale e di essere riconosciute come parte attiva della rete dei servizi del Comune di Vigarano Mainarda.

2) REQUISITI DEGLI OSPITI.

1. Nelle Case Famiglia possono essere ospitate persone in condizioni di autosufficienza o di lieve non autosufficienza, tale comunque da non compromettere in maniera significativa la capacità di compiere alcune delle principali attività della vita quotidiana.

2. L'accesso in struttura dell'anziano avviene previa presentazione di certificato rilasciato dal Medico di medicina Generale, attestante la compatibilità con la vita comunitaria; il gestore, acquisito il certificato e prima dell'ingresso in struttura dell'anziano, segnala al Comune di Vigarano Mainarda l'ingresso in struttura.

3. A fronte di certificata variazione o perdita di autosufficienza non più compatibile con la permanenza nella struttura, il responsabile della medesima dovrà darne tempestiva informazione ai familiari di riferimento; la Casa famiglia garantirà comunque la possibilità di permanenza dell'ospite per un massimo di 3 (tre) mesi assicurando un'assistenza adeguata con modalità appropriate, anche in



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

collaborazione con i servizi pubblici competenti, in attesa che i familiari individuino una collocazione più idonea ai nuovi variati bisogni.

3) CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE CASE FAMIGLIA

1. Tutte le strutture destinate ad accogliere anziani e disabili adulti, come ribadito dalla Direttiva Regionale 564/2000, devono essere in possesso dei requisiti strutturali previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, sismica, igiene, sicurezza e manutenzioni. In particolare gli edifici utilizzati devono avere i requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione e devono averne le caratteristiche nonché devono rispondere ad alcune caratteristiche strutturali che garantiscano sicurezza e confort alle persone che vi abitano (utenti ed operatori).
2. Inoltre:
 - Devono essere ubicate in luoghi preferibilmente abitati e facilmente raggiungibili, anche con l'uso di mezzi pubblici, per favorire la partecipazione degli ospiti al contesto sociale e facilitare le visite di amici e familiari, e comunque accessibili anche ai mezzi di soccorso;
 - L'immobile deve essere in possesso del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità. Se l'utilizzo dell'immobile prevede un cambio di classe d'uso (da rurale a civile abitazione) o devono essere effettuati lavori strutturali, sarà cura del proprietario/gestore provvedere ai relativi adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - Deve essere presente la documentazione per garantire una valutazione della sicurezza sismica ed effettuare il deposito del progetto strutturale ai sensi delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 (se previsto);
 - La Casa Famiglia deve essere dotata di certificazione di conformità degli impianti elettrici, idrici, termici e di cottura, ai sensi della normativa di riferimento, compresa la cappa di aspirazione collegata alla canna di esalazione a tetto o in alternativa per gli impianti pre-esistenti, dichiarazione di rispondenza sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008. Dovrà comunque essere dotata delle certificazioni per tutti gli impianti tecnologici, previste dalla normativa vigente. La manutenzione, la verifica e il controllo degli impianti e degli apparecchi deve essere effettuata entro la data di scadenza da tecnico abilitato; inoltre in presenza di lavoro subordinato ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 dovranno essere previste le verifiche periodiche dell'impianto elettrico di messa a terra;
 - Deve essere garantita autonoma fruizione dell'impianto elettrico, adeguata illuminazione e luci di emergenza;
 - Le porte devono essere di ampiezza tale da permettere il passaggio di eventuali ausili utilizzati per favorire l'autonomia degli ospiti;
 - Le camere da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 in caso di stanza singola e mq. 14 per camera doppia e, comunque, di dimensioni adeguate, tali da garantire la possibilità di movimento e, se in carrozzina, adeguate alle movimentazioni.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

I letti sono possibilmente di altezza variabile per facilitare salita e discesa. Le camere da letto possono accogliere fino ad un massimo di due persone e gli spazi sono organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la personalizzazione, la fruibilità, la riservatezza nonché il rispetto delle differenze di genere;

- Devono essere presenti spazi comuni per il consumo dei pasti e per favorire la socializzazione, fruibili e confortevoli: locale soggiorno che consenta la realizzazione di attività diversificate in relazione alle capacità e agli interessi degli ospiti, una zona pranzo, una zona cucina;
- Devono essere presenti almeno due bagni, comunque 1 servizio igienico almeno ogni 4 ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la fruizione di persone con mobilità ridotta (doccia a pavimento, spazi di manovra adeguati, rialzi per sanitari, maniglioni di appoggio vicino a wc e doccia, pavimento del locale e tappetini per la doccia antiscivolo, e tutti gli eventuali ausili necessari per agevolarne la fruizione); sistema di chiusura della porta che non provochi impossibilità di accesso agli operatori (quindi preferibilmente con anta verso esterno o a scorrere);
- Devono essere garantite adeguate condizioni di benessere microclimatico mediante il controllo della temperatura, dell'umidità e del ricambio dell'aria;
- Deve essere presente un arredamento della struttura nelle sue parti comuni e l'arredo delle camere degli ospiti decorosi, puliti e con capienza sufficiente;
- Deve essere garantita la possibilità di utilizzo di arredi e suppellettili personali;
- Devono essere presenti campanelli di chiamata o altri dispositivi, preferibilmente in vicinanza dei letti e dei sanitari, per l'attivazione del personale in caso di emergenza;
- Devono essere provviste di un'armadiatura idonea alla conservazione dei farmaci e delle cartelle degli ospiti.
- Le Case Famiglia devono tendere all'adattamento dell'ambiente domestico riducendo, se presenti, le barriere architettoniche sia all'interno che all'esterno. Eventuali limitazioni saranno tenute presenti in fase di accoglienza. Analogamente, se l'alloggio è collocato ad un livello superiore al piano terreno, qualora siano ospitate persone con limitazioni motorie, deve essere presente un ascensore interno a norma o altro idoneo sistema per garantire agevole accesso ai suddetti ospiti.
- deve essere attrezzata una postazione di riposo per consentire il riposo dell'operatore che osserva il turno di notte;
- presenza di un locale lavanderia, un deposito biancheria sporca ed un deposito biancheria pulita;
- installazione cartellonistica di sicurezza e dispositivi antincendio.

4) REQUISITI ORGANIZZATIVI

La struttura garantisce:

- sostegno nel mantenimento delle funzionalità residue relative alle attività di igiene personale, vestizione e svestizione e/o, se necessario, dell'igiene quotidiana completa dell'ospite, di un bagno minimo settimanale e di un cambio di vestiario settimanale e/o al bisogno;



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

- aiuto nelle attività strumentali nelle quali la persona non è autonoma (accompagnamento e commissioni, supporto nell'espletamento delle pratiche amministrative, supporto per trasporti esterni, ecc.);
- presenza di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- vitto in quantità e qualità soddisfacenti; diete personalizzate agli ospiti (in presenza di specifiche prescrizioni sanitarie);
- corretta conservazione degli alimenti e protezione da qualsiasi forma di contaminazione;
- cura dell'abbigliamento personale degli ospiti (guardaroba, etc.);
- manutenzione e lavaggio biancheria piana da letto, da bagno e da tavola;
- definizione delle modalità di programmazione e condivisione attività con gli ospiti e con la partecipazione dei familiari;
- tenuta di un registro degli ospiti aggiornato con pagine numerate, riportante in ordine progressivo di ingresso in struttura i nominativi e le generalità degli utenti, la data di inizio e di fine della permanenza. Il registro deve essere aggiornato quotidianamente con le presenze/assenze degli ospiti ogni volta che vi sia una variazione in ingresso od in uscita dalla Casa Famiglia;
- predisposizione e tenuta di cartella per ciascun ospite, aggiornata in base alle condizioni fisiche e psicologiche, le terapie in corso prescritte dal medico curante, gli orari e le modalità di assunzione dei farmaci, nonché tutta la documentazione utile per la cura e l'assistenza dell'ospite. Le cartelle devono essere tenute a disposizione del personale e conservate con modalità atte a tutelare la privacy; la cartella contiene il progetto individualizzato (che deve indicare: obiettivi da raggiungere, contenuti e modalità di intervento, il piano delle verifiche) e viene definito con il coinvolgimento dell'utente, del caregiver familiare e del medico curante; dell'attuazione del progetto individualizzato è responsabile il coordinatore della Casa Famiglia;
- adozione di un piano/procedura, con individuazione del responsabile che definisca l'organizzazione e le azioni degli operatori in caso di emergenza sia tecnologica, ambientale correlata ad eventi naturali (terremoti, alluvioni, incendi, ecc.) sia di tipo assistenziale;
- collaborazione con il Servizio sociale territoriale del Comune e/o con i competenti Servizi sanitari dell'AUSL per l'eventuale attivazione di interventi / servizi in relazione alle specifiche esigenze dei singoli ospiti, ed in coerenza con quanto previsto dal PAI;
- realizzazione di un documento relativo della avvenuta valutazione dei rischi e adozione delle misure necessarie ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

5) PERSONALE

1. La presenza di personale deve essere coerente con le necessità degli ospiti.

E' garantito un presidio sulle 24 ore. Nelle ore della giornata dedicate ad attività che non richiedono operatori professionali, la presenza può essere assicurata anche da collaboratori. E' comunque, sempre garantito l'intervento tempestivo per eventuali emergenze.

Si precisa che, nelle ipotesi di perdita di autosufficienza dell'ospite, fino al momento del trasferimento del medesimo, deve essere prevista l'effettiva presenza di operatori professionali nell'arco delle 24 ore.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

2. Viene assicurato, per il personale impiegato, il rispetto delle norme contrattuali, assicurative e previdenziali conformi alle leggi in vigore sul territorio nazionale, nonché l'applicazione della normativa d'igiene e sicurezza del lavoro.

3. In coerenza con l'obbligo informativo previsto dalla comunicazione di avvio attività, occorre specificare numero e qualifiche del personale, di cui dovranno essere prodotti i titoli, che opera nella Casa Famiglia. In particolare, occorre precisare:

- coordinatore responsabile della struttura che deve essere disponibile e facilmente reperibile al fine di poter intervenire prontamente per far fronte ad eventuali situazioni problematiche;
- personale addetto all'assistenza con buona conoscenza della lingua italiana sia verbale che scritta, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli/requisiti:

a) addetto all'assistenza di base (ADB) rilasciato ai sensi della legge 12/12/1978 n. 845, dalla Regione Emilia-Romagna;

b) operatore tecnico di assistenza (OTA) rilasciato ai sensi del DM n. 295/91;

c) operatore socio-sanitario (OSS) ai sensi della vigente normativa nazionale;

d) educatore professionale socio-sanitario o socio-educativo;

e) personale in possesso di un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni in assistenza agli anziani e/o disabili, presso strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie o a domicilio;

f) personale in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione per assistenti familiari, rilasciato da un Ente pubblico o altro soggetto operante per conto dell'Ente pubblico, o da un soggetto formatore accreditato e almeno 1 anno di esperienza in assistenza agli anziani e/o disabili al domicilio (presso privati), e/o presso strutture socio assistenziali /socio sanitarie.

4. Il gestore dovrà garantire e documentare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza. La documentazione di tale formazione dovrà essere messa a disposizione in caso di sopralluogo

5. Il referente sanitario è il medico di medicina generale di ogni ospite che dovrà essere aggiornato rispetto ad eventuali informazioni sanitarie di rilievo. Il gestore, al momento dell'ammissione, acquisisce l'assenso dell'ospite alla comunicazione al proprio medico curante dell'avvenuto inserimento in Casa Famiglia.

6. Il gestore definisce le eventuali attività svolte da volontari, che devono essere considerate aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle svolte dagli operatori professionali.

6) SOGGETTI GESTORI CON PIU' STRUTTURE CONTIGUE

In caso di presenza di più Case Famiglia già attive nello stesso stabile, ogni Casa Famiglia deve essere autonoma dal punto di vista dell'organizzazione degli spazi e delle attività, del personale, e rispettare i requisiti previsti.

Qualora venga comunicato l'avvio di attività di più Case Famiglia nello stesso stabile, è necessario che, su segnalazione del Comune competente, siano effettuate in maniera tempestiva dalla Commissione di esperti dell'Azienda Usl le opportune visite ispettive anche ai fini di verificare che non sia più congrua la richiesta di autorizzazione al funzionamento per un'altra tipologia di accoglienza che prevede una maggiore capacità ricettiva (es. Comunità alloggio).



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

7) CARTA DEI SERVIZI

1. La Carta dei Servizi è il documento con cui vengono definiti i criteri per l'accesso ai servizi e sono descritte le caratteristiche delle prestazioni erogate.

Deve essere scritta in modo comprensibile all'utenza, deve contenere tutti i seguenti elementi:

- a. descrizione della struttura;
- b. il numero di posti disponibili e la tipologia degli ospiti che possono essere accolti (inclusa precisazione che possono essere accettate soltanto persone in condizioni di autosufficienza o di lieve non autosufficienza tale comunque da non compromettere in maniera significativa la capacità di compiere i normali atti della vita quotidiana);
- c. il nominativo del responsabile a cui rivolgere eventuali lamentele, segnalazioni e/o proposte in merito al servizio erogato;
- d. le qualifiche e funzioni degli operatori che lavorano nella struttura e specificazione presenza nelle 24 ore;
- e. descrizione delle attività svolte nell'arco di una "giornata tipo" compresi gli orari dei pasti e le modalità di accesso ai soggetti esterni alla struttura (parenti, volontari, ecc.);
- f. le regole di vita comunitaria, (es. attività sociali, rispetto delle esigenze culturali e religiose, svago, ecc.);
- g. modalità utilizzo arredi e suppellettili personali;
- h. il costo della retta richiesta e le modalità di pagamento precisando le attività e i servizi erogati oltre alle eventuali prestazioni aggiuntive offerte a pagamento;
- i. il protocollo per le emergenze sanitarie ed eventualmente gli orari di presenza in struttura del personale sanitario ove previsto;
- j. le modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, esprimendo in modo chiaro che in caso di aggravamento delle condizioni di non autosufficienza che comportano un livello non compatibile con l'assistenza erogabile da una Casa Famiglia, il gestore/responsabile della struttura dovrà informare con tempestività i familiari dell'ospite che dovranno, anche in collaborazione con i Servizi sociali territoriali, individuare per la persona una collocazione in struttura adeguata alle nuove necessità assistenziali e sanitarie;
- k. diritto dell'utente di chiedere attestazione delle spese per l'assistenza personale utilizzabili in sede di dichiarazione dei redditi per la fruizione delle agevolazioni fiscali.

Nella carta dei servizi dovrà inoltre essere riportato che a fronte di certificata variazione o perdita di autosufficienza non più compatibile con la permanenza nella struttura, il responsabile della medesima dovrà darne tempestiva informazione ai familiari di riferimento e che la Casa famiglia garantirà comunque la possibilità di permanenza dell'ospite per un massimo di 3 (tre) mesi assicurando un'assistenza adeguata con modalità appropriate, anche in collaborazione con i servizi pubblici competenti, in attesa che i familiari individuino una collocazione più idonea ai nuovi variati bisogni.

2. Una copia della Carta dei Servizi identica a quella depositata in Comune deve essere fornita agli ospiti/familiari al momento dell'ingresso in struttura.

3. Qualsiasi modifica apportata alla Carta dei Servizi deve essere comunicata all'Ufficio del Comune preposto, mediante trasmissione della nuova Carta dei Servizi adottata.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

8) CASE FAMIGLIA DI QUALITA

Le Case Famiglia possono possedere anche altri elementi non essenziali per considerare adeguata la struttura, ma che sono migliorativi per la qualità della vita e dell'assistenza degli ospiti.

Si tratta di aspetti che riguardano il comfort abitativo, la qualità e varietà di attività promosse per gli ospiti, i servizi aggiuntivi forniti, il grado di coinvolgimento della comunità, la partecipazione dei familiari, dell'associazionismo del volontariato, il livello di qualificazione e aggiornamento del personale, ecc.

Nell'elenco allegato agli "indirizzi regionali per i regolamenti locali sulle Case Famiglia" del 12/07/2018 della Regione Emilia Romagna sono evidenziati gli elementi necessari (A) ed ulteriori e qualificanti (B) per l'inserimento nella "lista di qualità".

Le Case Famiglia che intendono essere riconosciute dai Comuni come servizio di qualità verso cui orientare i cittadini che si rivolgono al Servizio Sociale Territoriale, devono dimostrare di possedere gli elementi minimi strutturali, organizzativi e di personale e gli ulteriori elementi riferiti alla qualità del servizio offerto di cui al suddetto allegato.

Il Servizio Sociale Territoriale può orientare i cittadini che cercano risposte residenziali per anziani o altri soggetti fragili verso l'utilizzo delle Case Famiglia che aderiscono al percorso di qualificazione. Queste Case Famiglia si renderanno disponibili anche a più frequenti verifiche da parte dei servizi locali.

9) REQUISITI DI MORALITA' DEL SOGGETTO GESTORE

Come da Legge Regionale 11 del 27/07/2018 art. 36 non può esercitare attività di gestione di case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili, chiunque: a) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, b) abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale, c) abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo V, VI, IX, XII, XIII del codice penale, d) sia sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136) ovvero a misure di sicurezza.

Il suddetto divieto permane per la durata di 5 anni dal giorno in cui la pena sia stata scontata o, nel caso si sia estinta in altro modo, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

La perdita dei requisiti soggettivi determina la decadenza della scia.

10) ADEMPIMENTI DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

1. Acquisizione della "Segnalazione certificata d'inizio attività".

L'Amministrazione Comunale, attraverso gli Uffici preposti a ricevere la SCIA corredata dalla documentazione richiesta, dopo aver effettuato verifiche sulla completezza della documentazione,



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

provvederà secondo la normativa vigente a fornire l'informazione ai soggetti competenti ovvero: al Dipartimento di Sanità pubblica" dell'Ausl competente territorialmente, al NAS Nucleo antisofisticazioni e Sanità dell'arma dei Carabinieri competente territorialmente, al Servizio Ispezione del Lavoro – Direzione Territoriale del Lavoro.

Il Comune comunica anche i provvedimenti adottati circa la sospensione e la cessazione dell'attività delle Case Famiglia, a seguito dei mancati adeguamenti nonostante diffida e/o riscontro di gravi carenze.

2. Presso il preposto Ufficio Comunale è tenuto un apposito elenco delle Case Famiglia con riportato la denominazione della struttura, l'indirizzo, il nominativo del legale rappresentante e del coordinatore della struttura, nonché il protocollo di presentazione della comunicazione d'inizio attività.

L'elenco è aggiornato con le nuove comunicazioni d'inizio attività o sospensioni/cessazioni e viene pubblicato con cadenza semestrale sul sito dell'Amministrazione Comunale.

3. Attestazione requisiti di moralità del soggetto gestore

I Comuni provvedono a richiedere direttamente alla Prefettura la "certificazione antimafia" ed, al Casellario Giudiziale, il "certificato penale" circa il soggetto gestore che comunica l'avvio di attività della Casa Famiglia.

11) ADEMPIMENTI DEL GESTORE

1. Segnalazione certificata inizio attività

Il gestore deve garantire innanzitutto la SCIA, contenente tutte le informazioni previste dalla DGR 564/00 e ss.mm.ii.:

- denominazione e indirizzo esatto della sede in cui si svolge l'attività;
 - denominazione, natura giuridica e indirizzo del soggetto gestore;
 - numero massimo (entro le sei unità) di utenti che possono essere ospitati nella sede;
 - numero e caratteristiche dell'utenza presente (esempio: anziani, disabili, ecc.);
 - numero e qualifiche del personale che vi opera;
 - modalità di accoglienza dell'utenza (convenzione con enti pubblici, rapporto diretto con gli utenti, ecc.);
 - retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari e l'eventuale partecipazione alla spesa di soggetti pubblici.
- L'inoltro al Comune della comunicazione di avvio costituisce titolo all'esercizio dell'attività. Il soggetto gestore non può iniziare l'attività prima della data di presentazione della SCIA all'amministrazione competente.

Il legale rappresentante del soggetto gestore deve inoltre presentare al Comune la richiesta di apertura di "Convivenza Anagrafica" secondo apposita modulistica comunale.

Documentazione da allegare

Alla comunicazione d'avvio attività e alla scheda di autocertificazione deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- Carta dei Servizi della Casa Famiglia per anziani e/o disabili;



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

- Planimetria in copia dell'alloggio con destinazione d'uso dei locali e l'individuazione dei posti letto a disposizione degli ospiti;
- Copia del modello di cartella personale in uso nella struttura;
- Scheda tecnica di autocertificazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) da parte del soggetto gestore e da parte di ciascun operatore in servizio presso la struttura di non aver riportato condanne penali, di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a procedimenti penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- Elenco con i nominativi del personale dipendente da tenere costantemente aggiornato con i relativi attestati/titoli di formazione.

2. Comunicazione al Comune delle variazioni intervenute

Il gestore deve comunicare al Comune:

- Ogni modifica inerente la composizione della convivenza anagrafica;
- L'eventuale modifica del Responsabile/Coordinatore della struttura;
- La variazione del Legale rappresentante e/o della ragione sociale e/o della sede legale;
- La cessazione dell'attività;
- Altre variazioni dei dati inseriti nella scheda tecnica depositata in Comune.

3. Documentazione disponibile per i controlli

Il Gestore deve avere la documentazione inerente:

- Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico (DICO), mentre per impianti elettrici precedenti il 1990 Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) a firma di un tecnico abilitato;"
- Dichiarazione di Conformità dell'impianto termico (DICO), mentre per impianti termici precedenti il 1990 Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) a firma di un tecnico abilitato (DM 37/2008);
- certificazioni per tutti gli impianti tecnologici, previste dalla normativa vigente;
- Effettuazione delle verifiche periodiche dell'impianto termico (se previste)
- Effettuazione delle verifiche periodiche ascensori (interni) e/o schede tecniche dell'elevatore e/o servoscala
- turni settimanali/mensili del personale e attestati, titoli e/o curricula degli operatori impiegati nella struttura e tipologia contrattuale attivata;
- registro degli ospiti
- piano della manutenzione dell'impianto idro-sanitario anche ai fini della gestione del rischio legionellosi e registro degli interventi
- attestazione degli adempimenti inerenti la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n°81/2008 e decreti applicativi ed attuativi (qualora applicabili);
- piano di autocontrollo in materia di igiene degli alimenti redatto in forma semplificata ai sensi della DGR n°1868/2009
- rispetto, per personale impiegato, delle norme contrattuali del settore, assicurative e previdenziali vigenti nonché l'applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Cartella personale, completa di PAI di cui all'art. 4;
- menù dell'ultimo mese.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

4. Adempimenti informativi e di aggiornamento per la “Lista di Qualità”

Le Case Famiglia che aderiscono al percorso “maggiore qualità”, dovranno attestare gli ulteriori requisiti qualitativi che garantiscono e rendersi disponibili a verifiche specifiche a cura dei competenti servizi locali, nonché impegnarsi a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire, in modo da garantire l’aggiornamento delle informazioni accessibili ai cittadini.

12) VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

1. Il Comune esercita l’attività di vigilanza e controllo, avvalendosi della Commissione ex Direttiva 564/2000 dell’Azienda USL di Ferrara, nonché di tutti gli organi deputati alle funzioni di vigilanza e controllo, ciascuno per la propria competenza, ivi compreso il CCM come apporto informativo.

Ai sensi dell’art. 36 della LR 2/2003 la vigilanza consiste in richiesta di informazioni, ispezioni e controlli sulle strutture, anche a seguito di eventuali segnalazioni da parte dei cittadini.

2. I controlli potranno essere attivati su segnalazioni da parte di professionisti sanitari che intervengono nella gestione dell’utente, dei familiari e dei visitatori e a seguito di reclami e segnalazioni inviati al Comune relativamente ai servizi erogati dalle strutture in argomento.

L’attività di vigilanza, programmata, verrà svolta anche senza preavviso e senza limiti di orario. Al termine della seduta ispettiva, verrà rilasciato un verbale sottoscritto dagli ispettori e dal responsabile della struttura. A fianco di ogni presunta violazione verrà precisata la norma di riferimento. L’esito verrà tempestivamente comunicato al Comune.

La valutazione dovrà riguardare aspetti quali la verifica delle informazioni previste nella SCIA, verifica delle condizioni organizzative, assistenziali e di personale, verifica dei requisiti strutturali, impiantistici ed igienico sanitari, verifica delle condizioni degli ospiti.

3. Qualora venga accertata l’assenza di uno o più requisiti o il superamento del numero di ospiti consentito, il Comune, su richiesta della Commissione Ex Direttiva diffida il legale rappresentante della Casa Famiglia a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell’atto di diffida. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con apposito atto motivato, una sola volta. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito, ovvero l’accertamento di comprovate gravi carenze che possano pregiudicare la sicurezza degli ospiti, comportano la sospensione immediata, anche parziale, dell’attività. Con tale provvedimento il Comune indica la decorrenza della sospensione dell’attività, nonché gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa. L’attività comunque sospesa può essere nuovamente esercitata soltanto previa dichiarazione della risoluzione delle difformità evidenziate.

4. Durante la sospensione dell’attività o in caso di cessazione della stessa disposta dal comune, i servizi comunali, in collaborazione con l’Ausl, supportano i familiari nell’individuazione di soluzioni alternative.

5. Nel caso in cui, durante la verifica, sorgano dubbi rispetto allo stato di autosufficienza dell’ospite, la struttura dovrà acquisire apposito parere medico di una struttura sanitaria pubblica, previa attivazione



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

a cura del competente assistente sociale. Nel caso in cui il Medico Geriatra dell'Azienda USL accerti la non compatibilità dell'ospite, verrà assegnato alla Casa Famiglia o ai prossimi congiunti un termine idoneo al trasferimento dell'ospite stesso, fermo restando il potere del Comune, in caso di comprovate gravi carenze che possano pregiudicare l'integrità fisica dell'ospite, di procedere ai sensi del precedente comma 3.

6. In caso di violazione delle norme di settore, compresa la mancata presentazione della SCIA, si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 39 della LR n. 2 del 2003.

Le violazioni non disciplinate da norme nazionali e regionali di settore, comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981.

Restano salve le ulteriori competenze in materia di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica disciplinate dal D.Lgs. 267/2000.

13) NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.

3. Normativa di riferimento

DGR 564/2000: Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS in attuazione della L.R. 12 ottobre 1998 n. 34 e ss.mm.ii.

Decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308: Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale, a norma dell'articolo 11 della Legge 8 Novembre 2000, n. 328"

L.R. 12 marzo 2003, n. 2: Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Indirizzi regionali per i regolamenti locali sulle Case Famiglia – Indicazioni per la sicurezza e la qualità del servizio – approvate in data 12 luglio 2018